



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore: Gestione e Controllo del territorio *Servizio: Lavori Pubblici ed Ambiente*

EC/cz- Prot. 1262
Ord. N. 8
Cat. 1 - Cl. 8

Nembro, 29/01/2010

IL SINDACO

Premesso che:

- la d.G.R. 29 luglio 2009, n. 9958, "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)" stabilisce provvedimenti per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;
- con il provvedimento preindicatedo viene disposto nel periodo 15 Ottobre 2009 – 15 Aprile 2010 il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli "Euro 0" a benzina e diesel, "Euro 1" diesel ed "Euro 2" diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi "Euro 0";
- le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;
- dai valori relativi al Materiale Particolato (PM10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria, risultano ancora presenti diversi episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti;
- le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, relativamente al fenomeno della persistenza dell'inquinamento, indicano condizioni atmosferiche favorevoli all'accumulo di inquinanti;
- la materia è stata oggetto di valutazione da parte della Provincia e dei Comuni compresi nell'area A1 che si sono espressi, formulando indirizzi al riguardo, nell'incontro del 29 gennaio 2010;
- la stessa assemblea della Provincia e dei sindaci dei comuni dell'area critica proseguirà il confronto nella prossima settimana per valutare, sulla base dell'andamento dell'inquinamento atmosferico ulteriori provvedimenti;

Ritenuto, pertanto opportuno in considerazioni degli elevati valori di Materiale Particolato (PM10) e delle previsioni emesse dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, imporre limitazioni alla temperatura negli ambienti di vita, definendo i seguenti valori massimi:

- 18° C per gli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali e assimilabili;
- 20° C per tutti gli altri edifici;

Vista la d.G.R. 29 luglio 2009, n. 9958, recante "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli – Modifica e integrazione della d.G.R. n. 8/5290 del 2007 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria) (L.R. n. 24/2006)";

Vista la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Via Roma 13
24027 Nembro (BG)

Tel. 035 471 311
Fax 035 471 343

www.nembro.net
comune@nembro.net

Cod. Fisc. 00221710163

C:\DOCUME~1\ecchig\IMPOST~1\Templordinanza temperature ambienti 29 01 2010-2.doc



COMUNE DI NEMBRO
PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i. "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

di limitare, a partire dal 30 gennaio 2009 fino a successivo provvedimento, la temperatura negli ambienti di vita ai seguenti valori massimi:

- 18° C per gli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali e assimilabili;
- 20° C per tutti gli altri edifici.

Della presente Ordinanza viene data la più diffusa comunicazione al pubblico.

Il Corpo di polizia locale, unitamente all'Ufficio tecnico comunale, cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni.

In caso di mancato rispetto della limitazione della temperatura sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

IL SINDACO
Eugenio CAVAGNIS